



Comune di Torano Nuovo

Paese del Gusto

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 31-03-2018

N. 4

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI E DETERMINAZIONE RATE DI RISCOSSIONE 2018

L'anno **duemiladiciotto** , il giorno **trentuno** del mese di **marzo** alle ore **12:40** , nella consueta sala delle adunanze del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

=====

DI GIACINTO ALESSANDRO	P	DI SABATINO SANDRA	P
TASSONI MAURIZIO	P	RAPALI INNOCENZO	P
MARZIALE FRANCESCA	P	FRANGIONI LUCA	P
IACHINI TONY	P	LUCIANI FRANCESCO	A
PENNESI ROBERTO	P	D'ASCENZO SECONDINO	P
NEPA RENATO	P		

Assegnati n. 11

Presenti n. 10

In carica n. 11

Assenti n. 1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. DI GIACINTO ALESSANDRO nella sua qualità di SINDACO PRESIDENTE;

- Partecipa il Segretario comunale Dott.ssa Emilia Piro.

- Vengono dal sig. Presidente nominati scrutatori i signori:

- La seduta é Pubblica

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- Vista la disciplina inerente la suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68;

Letti in particolare i commi da 650 a 654, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

653. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

"Gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di

previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"

- con deliberazione del Consiglio Comunale N. 17 DEL 30.09.2014 è stato approvato il Regolamento che istituisce e disciplina il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi nel territorio di questo Comune;
- l'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;
- ai sensi del comma 650 della citata Legge 147/2013 la TARI é corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare con un' autonoma obbligazione tributaria da applicare alle utenze domestiche e non domestiche e sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- le tariffe vanno determinate per fasce d'utenza, suddividendole in parte fissa, determinata sulla base delle componenti essenziali del costo del servizio, ed in parte variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti e all'entità dei costi di gestione degli stessi;
- la tariffa é articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il calcolo per le utenze domestiche é rapportato al numero dei componenti il nucleo e alla superficie, mentre per le utenze non domestiche, distinte nelle 21 categorie previste dal D.P.R. 158/99 per i comuni fino a 5000 abitanti, il calcolo avviene sulla base della superficie;
- ai sensi commi 662-663 della legge 147/2013, i Comuni applicano il tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che ai sensi dell'art. 18 del vigente Regolamento del Tributo comunale sui rifiuti la misura tariffaria é determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata fino al 50%;
- Ricordato che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2018 é fissato al 31.03.2018, come stabilito dal D.L. 09 febbraio 2018;
- Considerato che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze , Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini é sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione,

anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

- è stato redatto l'allegato prospetto di adozione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, per le utenze domestiche e non domestiche (all. 1), determinate sulla base del Piano Finanziario come sopra approvato e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto previsto dell'art. 14, comma 11, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201;

VISTA la disciplina inerente la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato

art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668);

Letto in particolare il comma 688, che così dispone:

«688. (comma così sostituito dall'art. 1, lett. b) del D.L. 16/2014, convertito, con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68) Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale. E' consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

CONSIDERATO, in ragione di quanto espresso, stabilire per l'anno 2018 in QUATTRO il numero delle rate per il versamento del tributo sui rifiuti e sui servizi, con scadenza dei versamenti nei mesi di:

- 30 giugno 2018
- 31 agosto 2018
- 30 ottobre 2018
- 31 dicembre 2018

UDITO l'intervento del Consigliere Comunale Renato Nepa, il quale richiede chiarimenti in ordine all'attività di accertamento tributi, con particolare riferimento alla riscossione della tariffa sui rifiuti; lo stesso poi, riferite le manifeste difficoltà di riscuotere i tributi locali, propone l'introduzione della disciplina del cd. "baratto amministrativo", come da schema di regolamento, che debitamente sottoscritto, consegna al Segretario Comunale, perchè venga allegato alla presente deliberazione; (All. 2)

VISTI:

- la Legge 147/2013 ed il D.L. 6.03.2014 n. 16;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- il vigente regolamento comunale Regolamento che istituisce e disciplina il Tributo comunale sui rifiuti "tari";
- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dal Resp.le del servizio Tributi;
- il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

VISTO lo Statuto Comunale;

Con votazione n. 07 favorevoli, n. 1 astenuto nella persona del Consigliere Comunale Renato Nepa e n. 02 contrari nelle persone dei Consiglieri Comunali Luca Frangioni e Secondino D'Ascenzo, espressa dai presenti, nei modi e termini di legge;

D E L I B E R A

1. **DI RICHIAMARE**, la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto, che ne costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3, della legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm. ed ii.
2. **DI DETERMINARE** per l'anno 2018 le seguenti tariffe del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'allegato 1.
3. **DI STABILIRE** stabilire per l'anno 2018 in QUATTRO il numero delle rate per il versamento del tributo sui rifiuti e sui servizi, con scadenza dei versamenti nei mesi di:

- 30 giugno 2018
- 31 agosto 2018
- 30 ottobre 2018
- 31 dicembre 2018

4. **DI CONFERMARE** che la riscossione della Tarl nell'anno 2018 avverrà mediante riscossione diretta;

5. **DI ALLEGARE** la presente deliberazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018,

DI DICHIARARE, con separata votazione n. 07 favorevoli, n. 1 astenuto nella persona del Consigliere Comunale Renato Nepa e n. 02 contrari nelle persone dei Consiglieri Comunali Luca Frangioni e Secondino D'Ascenzo, espressa dai presenti, nei modi e termini di legge, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
f.to DI GIACINTO ALESSANDRO

IL SEGRETARIO
f.to DOTT.SSA EMILIA PIRO

PARERI DI CUI AL D.LGS N.267/2000:

PARERE: in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma1 e 147 bis, comma1, D.Lgs 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Data 23-03-2018

Il Responsabile del servizio
f.to Proietti Alfredina

PARERE: in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime ai sensi degli artt. 49, coma 1 e 147 bis, comma1, D.Lgs. 267/2000, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile

Data 23-03-2018

Il Responsabile del servizio
f.to Proietti Alfredina

Prot.N. Della presente deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

li, 14-04-18

IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Emilia Piro

La presente deliberazione é divenuta esecutiva:

[] in data dopo il decimo giorno dall'inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.LGS. N.267/2000;

[X] in data essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, IV^ comma del D. Lgs. n. 267/2000.

Torano Nuovo, li

IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Emilia Piro

=====

La presente copia é conforme all'originale. Si compone di n. facciate e n. allegati.

Torano Nuovo, li 14-04-18

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Emilia Piro